

(N. 2405)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZANOTTI BIANCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1958

Disposizioni in materia di lavori su cose d'interesse artistico o storico protette dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

OREVOLI SENATORI. — La necessità di disciplinare con norme speciali i lavori che si eseguono su cose di interesse artistico o storico, in dipendenza della loro particolare natura e delicatezza, fu avvertita fin dal secolo scorso, ed infatti si provvide con apposito regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859 (serie III).

Tale argomento è tuttora in vigore, ma in alcuni punti appare ormai superato e comunque non più rispondente alle attuali esigenze di snellimento e tempestività dell'intervento statale, che consigliano, pur con le necessarie cautele, procedure più appropriate. A tale finalità è rivolto il presente disegno di legge, il quale, per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, distingue innanzi tutto la procedura normale da quella di urgenza.

La prima si svolge attraverso tre fasi che sono così distinte nell'articolo 1:

a) la scelta preliminare tra l'esecuzione a trattativa privata e quella in economia, con la riserva, prevista all'ultimo comma, di disciplinare, con apposito regolamento, i lavori della

seconda specie, come prescritto dall'articolo 8 della legge di contabilità generale dello Stato del 18 novembre 1923, n. 2440;

b) l'approvazione delle perizie dei lavori con la relativa spesa. Per le ricerche, soprattutto a carattere archeologico, data la impossibilità di una esatta preventiva determinazione della entità delle opere da compiere, si ritiene necessario richiedere, in luogo della perizia, un programma dettagliato dei lavori, con la previsione del limite necessario di spesa;

c) l'approvazione dei contratti.

Per tutte e tre le accennate fasi si provvede con decreti del Ministro della pubblica istruzione, salva la facoltà a questi riconosciuta, di delegare all'approvazione dei contratti i Capi degli uffici dipendenti.

L'articolo 2 si riferisce invece ai lavori di carattere urgente, che in materia di tutela artistica rivestono particolare importanza. In tal caso, per assicurare un efficace e tempestivo intervento, si propone che sia riconosciuta al Ministro della pubblica istruzione la facoltà di autorizzare i lavori indispensabili an-

che prima dell'approvazione del relativo contratto.

D'altra parte, la specialità dei lavori, che giustifica il presente disegno di legge, consiglia di elevare gli attuali limiti di somma, per i quali è consentita dalle disposizioni generali l'esecuzione dei lavori a trattativa privata e in economia, e che sono ora stabiliti rispettivamente in lire 4.500.000 e 1.800.000. In concreto, appunto per assicurare un efficiente intervento dell'Amministrazione nel delicato settore della tutela del patrimonio artistico e storico della Nazione, si propone, all'articolo 3, che tali limiti siano elevati rispettivamente a lire 30.000.000 e 15.000.000. Al quale proposito è opportuno ricordare che ai limiti, fissati dagli articoli 6 e 8 della vigente legge di contabilità generale dello Stato e successive modificazioni, si è già derogato per alcune altre Amministrazioni, come ad esempio quella dei lavori pubblici (cfr. decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534).

Si è poi creduto opportuno disciplinare, con l'articolo 4 del presente disegno di legge, una

esigenza da tempo avvertita in fatto di interventi, annualmente ricorrenti, degli Uffici tecnici locali, nella manutenzione del patrimonio artistico e storico, ponendo tuttavia la condizione che per quelli di tali lavori, la cui spesa sia superiore a lire 1.000.000, si debba seguire la procedura prevista dagli articoli precedenti.

Con l'articolo 5 si riconosce, inoltre, agli Uffici tecnici dipendenti dalla Amministrazione delle antichità e belle arti, una piena capacità di valutazione in fatto di lavori su cose di interesse artistico e storico, e ciò allo scopo di evitare gli intralci dovuti alle interferenze di altri uffici dello Stato, che possono peraltro essere sempre interpellati, quando se ne ravvisi la necessità.

Infine, per assicurare la continuità dei lavori anche in economia, all'articolo 6 si dispone che, in attesa del regolamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1, valgano le norme del regio decreto 22 aprile 1886, n. 3589, (serie III), in quanto compatibili con la legge che ora si propone.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I lavori di restauro, di ripristino e di conservazione delle cose di interesse artistico o storico, mobili o immobili, e le ricerche per il rinvenimento delle cose stesse, possono eseguirsi a trattativa privata o in economia, quando ne sia riconosciuta la necessità con decreto motivato dal Ministero della pubblica istruzione.

Per la trattativa privata, con lo stesso decreto viene approvata la perizia dei lavori e la relativa spesa. Per le ricerche di cui al precedente comma, viene approvato un programma particolareggiato dei lavori, con la previsione del limite massimo di spesa.

Con successivo decreto del Ministro vengono approvati i contratti stipulati dagli uffici tecnici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ed accreditate le somme necessarie per far fronte alla spesa per la esecuzione dei lavori.

Entro i limiti di spesa di cui al successivo articolo 3 il Ministro può delegare al Capo degli uffici di cui al comma precedente ad approvare i contratti che siano stipulati da altro funzionario dello stesso ufficio anch'esso delegato dal Ministro.

Con speciale regolamento, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, saranno dettate apposite norme per i lavori da eseguirsi in economia.

Art. 2.

Nei casi di comprovata urgenza, con il decreto di cui al comma primo e secondo dell'articolo 1, il Ministro della pubblica istruzione può autorizzare, anche prima dell'approvazione del contratto, la esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per la sicurezza e la conservazione o per la ricerca delle cose indicate nel medesimo articolo, ed accreditare le somme necessarie.

Qualora la spesa non possa essere, in tutto o in parte, imputata all'esercizio finanziario in corso, si applica l'articolo 272 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 3.

Per i lavori a trattativa privata e in economia, di cui agli articoli precedenti, i limiti di somma contenuti negli articoli 6 e 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni sono rispettivamente elevati a lire 30.000.000 ed a lire 15.000.000.

Per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge il limite delle aperture dei crediti per ciascun capitolo di cui agli articoli 284 e 285 del Regolamento di contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, è elevato a lire 50 milioni.

Art. 4.

Per i lavori di manutenzione possono essere disposte dal Ministro della pubblica istruzione assegnazioni annuali di fondi in favore dei competenti uffici sugli appositi capitoli del bilancio, qualora la spesa dei singoli lavori sia superiore a lire un milione si applicano gli articoli precedenti.

Art. 5.

La perizia ed i programmi di cui agli articoli precedenti, la congruità dei prezzi, nonchè la direzione ed il collaudo dei lavori, sono di competenza degli organi tecnici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione. Nei casi in cui lo ritengano necessario, i predetti organi possono richiedere l'intervento di altri uffici tecnici dell'Amministrazione statale.

Art. 6.

Fino a quando non sarà provveduto col regolamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1, varranno, in quanto applicabili, le norme del Regolamento approvato con il regio decreto 22 aprile 1866, n. 3589, serie III.